

FAQ – annullamento o rinvio di eventi di spettacolo o intrattenimento (aggiornato con la normativa di cui all'art. 88 del DL 17/3/2020, n. 18)

1. Ho diritto al rimborso del biglietto acquistato per uno spettacolo poi annullato o rinviato?

In generale è facoltà dell'organizzatore, in base alle disposizioni previste dalle policy di vendita, rimborsare o meno i biglietti e gli abbonamenti (a uno o più spettacoli cui lo stesso da diritto) relativi agli spettacoli annullati o rinviati.

Tuttavia nel caso di eventi organizzati e non tenuti nel periodo dall'8/3/2020 al 3/4/2020 su tutto il territorio nazionale (salvo ulteriori proroghe se verranno definite da ulteriori provvedimenti legislativi), l'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18 riconosce sempre in capo all'acquirente il diritto di richiedere il rimborso dei relativi titoli di accesso acquistati, ricorrendo la sopravvenuta impossibilità della prestazione di cui all'art. 1463 c.c. . In base a quanto previsto dall'art. 88 suddetto, però, tale rimborso non può tramutarsi in un rimborso monetario, bensì in un voucher spendibile entro un anno.

2. A quali eventi si applicano le disposizioni di cui all'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18?

A tutti i titoli di accesso venduti per accedere agli eventi:

- c.d. di “**spettacolo**” (ossia quelli indicati dalla tabella C allegata al DPR 633/72: spettacoli cinematografici, sportivi, teatrali, musicali ecc.), oltre ai musei e agli altri luoghi della cultura;
- organizzati e **non più svolti nel periodo dall'8/3/2020 al 3/4/2020 su tutto il territorio nazionale** (salvo ulteriori proroghe se verranno definite da ulteriori provvedimenti legislativi) e che non si sono più tenuti.

Al riguardo l'art. 88 del citato DL, nel definire il *dies a quo*, fa specifico riferimento al DPCM dell'8/3/2020 (“... *a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto...*”), con ciò escludendo tutti gli spettacoli che sono stati sospesi a partire dal 23/2 per la medesima causa solo in alcune zone del territorio nazionale¹. Salvo modifiche in sede di conversione del DL, per tali spettacoli:

- non verrebbe riconosciuto in capo all'acquirente il diritto di richiedere il rimborso tramite voucher dei relativi titoli di accesso acquistati, restando nella facoltà dell'organizzatore, in base alle disposizioni previste dalle policy di vendita, di rimborsare o meno i biglietti e gli abbonamenti (a uno o più spettacoli cui lo stesso da diritto) relativi agli spettacoli annullati o rinviati;
- restano applicabili le disposizioni di carattere generale sul rinvio degli eventi di cui alle successive FAQ nn. 4, 5,6 e sull'annullamento dei titoli di cui alle FAQ 17 e 18.

Sono, invece, escluse le attività di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al DPR 640/72.

¹ Spettacoli sospesi in forza delle Ordinanze delle Regioni Lombardia (23/2/2020), Piemonte (23/2/2020), Veneto (23/2/2020), Liguria (23/2/2020), Emilia Romagna (23/2/2020), Marche (25/2/2020) e della Provincia Autonoma di Trento (24/2/2020), nonché dei DPCM del 1°/3/2020 e del 4/3/2020.

3. Si può rinunciare al rimborso previsto dall'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18?

Nonostante non sia prevista la "facoltà" di presentare l'istanza di rimborso, dato il carattere imperativo della norma, si desume che comunque detta facoltà sia implicita nel senso che l'acquirente non è obbligato a presentare richiesta di rimborso, ma ben può scegliere di "perdere" il valore del titolo di accesso. I titoli non rimborsati non potranno essere annullati dal titolare di sistema e, di conseguenza, in relazione a tali incassi, andrà versata l'IVA (considerando comunque i termini di sospensione previsti dall'art. 62 del DL in questione).

4. Se l'organizzatore ha già fissato e comunicato una nuova data per lo spettacolo non svoltosi nel periodo indicato dall'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, occorre comunque presentare richiesta di rimborso? O potranno essere considerati validi per la nuova data i titoli acquistati per la data annullata?

Nelle more di una pronuncia dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento, si ritiene che se è stata definita e comunicata al pubblico una nuova data dello spettacolo, i titoli di accesso già esitati per l'evento originario potranno essere considerati validi per la nuova data. Tale interpretazione non appare in contrasto con quanto definito dall'art. 88 in commento il cui fine è quello, da un lato, di consentire agli spettatori di non perdere valore per cause a loro non imputabili. Dall'altro di mantenere in capo all'organizzatore le risorse già acquisite dalla vendita dei titoli di accesso per proporre un nuovo calendario di eventi.

Detta interpretazione, peraltro, va nel solco della economicità della gestione dell'intero processo di vendita: mantenendo la validità dei titoli originari sul nuovo evento non occorre gestire le richieste di rimborso, gli annullamenti dei titoli, l'emissione e la gestione dei voucher, la emissione di nuovi titoli di accesso.

Tuttavia – ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 88 del DL 18/2020 – l'acquirente mantiene il diritto a chiedere il rimborso (voucher) ove non ritenga possibile la sua partecipazione al nuovo appuntamento.

Ove la nuova data non sia stata definita dall'organizzatore ovvero quest'ultimo proponga la partecipazione ad evento alternativo o diverso da quello originario, l'acquirente potrà comunque avanzare la prevista richiesta di rimborso secondo la previsione del citato art. 88 (voucher).

5. Di quanto posso rinviare un evento mantenendo la validità dei titoli di accesso (biglietti e abbonamenti) venduti?

Dipende dal tipo dell'evento:

- per gli **intrattenimenti** individuati dal DPR 640/72, l'art. 6, c. 3 del DPR 544/99 prevede che *"qualora l'effettuazione delle attività di cui al comma 2 sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall'organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell'imposta avviene secondo i termini previsti per quest'ultima"*. In tale caso, quindi la risposta è di 90 giorni dalla data inizialmente prevista per l'evento.
- per gli **spettacoli** (cinema, teatro, balli, concerti ecc.) di cui alla Tab. C allegata al DPR n. 633/72, invece, la normativa tributaria non disciplina il caso del rinvio degli eventi di spettacolo, né vi è un esplicito rinvio alla normativa dell'intrattenimento.

Al riguardo SIAE ha richiesto una consulenza giuridica sull'argomento all'Agenzia delle Entrate con la quale ha proposto di prevedere un termine più ampio di rinvio in considerazione delle caratteristiche degli eventi di spettacolo e del diverso impegno logistico/organizzativo richiesto rispetto alle attività di intrattenimento, nonché della frequente difficoltà nella individuazione di una nuova data in considerazione dei calendari già definiti per le stagioni e/o dagli artisti.

Nelle more di una pronuncia dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento e tenuto anche conto dell'emergenza sanitaria a tutti nota, si ritiene condivisibile la possibilità di rinvio degli eventi di spettacolo oltre i 90 giorni dalla data originaria, considerando, quindi, i titoli a suo tempo rilasciati come validi per la nuova data.

Quanto al periodo di rinvio, si è in attesa delle determinazioni della Agenzia delle Entrate: nella sua richiesta di consulenza giuridica, SIAE ha proposto un termine di un anno dalla data originaria dello spettacolo, che, in sostanza, coinciderebbe con il termine di spendibilità del voucher previsto dall'art. 88 del DL 18/2020.

Resta ferma la necessità di rendicontare correttamente i dati definitivi dell'evento (anche tramite un C1 manuale riepilogativo dei titoli, al netto di quelli rimborsati e comprensivi di eventuali titoli emessi in relazione alla nuova data).

6. In caso di rinvio dell'evento, è possibile mantenere la validità dei titoli di accesso anche nel caso di cambio location?

I titoli già emessi in relazione alla prima location possono mantenere la loro validità anche in relazione alla nuova, purché venga attribuito allo spettatore un posto di valore economico almeno pari a quello originario, con contestuale rilascio di segnaposto il giorno dell'evento riportante il nuovo posto assegnato, ferma restando ovviamente la comunicazione a SIAE di tale variazione.

Resta ferma la facoltà di richiedere il voucher di cui all'art. 88 del DL 17/3/2020 ove l'evento variato anche nella location rientri nelle fattispecie previste dal suddetto articolo.

7. Chi è il "venditore" secondo l'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18?

Per "venditore" **deve intendersi l'organizzatore dell'evento** in quanto costui rappresenta il soggetto percettore effettivo degli incassi e quindi soggetto passivo delle relative imposte.

Per contro, il titolare di sistema (o box office, o il botteghino), ove terzo rispetto all'organizzatore, rappresenta unicamente l'intermediario nella vendita dei titoli di accesso che, in relazione a tale attività, addebita all'acquirente una commissione di servizio.

Ciò emerge chiaramente, oltre che da tutti i provvedimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate in riferimento alle specifiche prescrizioni sui misuratori fiscali, in particolare da:

- Art. 74 – quater, DPR 633/72:

Il secondo comma recita che, per le operazioni di cui agli eventi di spettacolo, *"le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali, ovvero biglietterie automatizzate..."*.

L'obbligo di rilascio dei biglietti – e, quindi, di certificazione tributaria ma anche di versamento dei tributi correlati alla vendita dei titoli di accesso – è, pertanto, in capo al soggetto passivo/organizzatore dell'evento di spettacolo.

- Art. 1 e 7, DPR 544/1999

Il terzo comma dell'art. 1 del Decreto, ribadisce che gli obblighi di certificazione sono assolti dal soggetto passivo/organizzatore con il “... *rilascio, all'atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali..., o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi*”.

Il sesto comma prevede che gli organizzatori devono comunicare “... *i nominativi degli intermediari di cui eventualmente si avvalgono per la vendita dei titoli di accesso.*”

L'art. 7, primo comma, rende applicabili le norme testé illustrate e previste per gli intrattenimenti anche agli spettacoli di cui alla tabella C allegata al DPR 633/72.

8. Qual è nel dettaglio l'iter della richiesta di rimborso di cui all'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18? Può essere presentata direttamente al sito dove è stato effettuato l'acquisto? Che compiti hanno in materia i cd titolari di sistema?

Come sopra definito, il “venditore” è l'organizzatore dell'evento ed è quindi a lui che occorre far riferimento. Tuttavia le prescrizioni tributarie rendono l'iter del rimborso più articolato di quanto rappresentato dalla norma.

Nello specifico:

- Il venditore/organizzatore può incaricare, “... *anche sulla base di apposito contratto o convenzione...*”², un titolare di sistema di emettere per suo conto i titoli di accesso;
- Detti titoli di accesso (biglietti o abbonamenti) sono resi univoci e immediatamente verificabili perché contraddistinti da un sigillo fiscale, generato da un algoritmo di sicurezza. Detto sigillo fiscale è generato dal sistema di biglietteria automatizzata³ che, si rammenta, è gestito dall'intermediario/titolare di sistema;
- Il titolare di sistema è tenuto all'annullamento del titolo di accesso nel suo sistema. Ove si tratti di biglietto tradizionale, il titolare di sistema deve provvedere alla conservazione del titolo in quanto documento fiscale⁴;
- I biglietti digitali di cui al provvedimento AE n. 22799 del 4/3/2008 sono per loro natura immateriali: possono, cioè, non necessariamente essere scaricati su un supporto cartaceo (come il biglietto tradizionale). Si vedano ad esempio: il print@home, ovvero il sigillo scaricato su cellulare, carta di credito, con un Barcode o un Qrcode ecc.

Alla luce di tali indicazioni normative è evidente che il titolare di sistema sarà necessariamente coinvolto nella nuova procedura (il problema ovviamente non si porrebbe nel caso in cui i due soggetti, organizzatore e titolare di sistema, coincidessero).

Questa ha, infatti, come corollario i seguenti adempimenti a carico del titolare di sistema:

- a) l'annullamento del sigillo fiscale legato a ciascun titolo di accesso;

² Punto 1.1.15 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 223774 del 27/6/2019

³ Art. 5 DM 13/07/2000

⁴ Art. 7 DM 13/07/2000 e art. 4 Provvedimento AE n. 22799 del 4/3/2008 (quest'ultimo così come modificato dal Provvedimento AE n. 223774 del 27/6/2019)

b) la conservazione dei titoli di accesso tradizionali.

Di conseguenza il corretto iter suffragato dall'art. 88 del DL in commento è il seguente:

1. *l'acquirente trasmette istanza di rimborso all'organizzatore, allegando il relativo titolo d'acquisto;*
2. *l'organizzatore trasmette il titolo d'acquisto al titolare di sistema affinché questi annulli il correlato sigillo fiscale e provveda alla conservazione del titolo d'accesso se tradizionale.*

Tuttavia, se l'acquisto originario è stato effettuato tramite il terzo titolare di sistema, un analogo e percorribile iter può consistere in

1. *l'acquirente trasmette istanza di rimborso con relativo titolo d'acquisto al titolare di sistema (ossia al medesimo canale utilizzato per l'acquisto);*
2. *il titolare, effettuato l'annullo del sigillo fiscale e la conservazione del titolo se tradizionale, trasmette all'organizzatore l'elenco dei voucher da emettere.*

9. Con quali modalità vengono presentate le richieste di rimborso di cui all'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18? Come allegare i titoli di acquisto a corredo della richiesta date l'emergenza sanitaria ed i divieti di spostamento?

In relazione alle modalità di presentazione dell'istanza, nulla è specificato dalla norma al riguardo: si ritiene plausibile che tale istanza possa anche essere avanzata online.

Inoltre, come sopra accennato, occorre tener presente se il titolo di accesso è di tipo tradizionale: l'art. 7, comma 4 del DM 13/7/2000 prevede che lo stesso, una volta annullato il sigillo fiscale, debba essere conservato integro in tutte le sue parti a cura del titolare di sistema.

Tuttavia, considerate le vigenti restrizioni negli spostamenti e le oggettive difficoltà di recupero del supporto cartaceo a causa della emergenza sanitaria in corso – nelle more di una pronuncia dell'Agenzia delle Entrate interpellata al riguardo con specifica richiesta di consulenza giuridica – si ritiene che possa darsi per assolto l'obbligo di conservazione dei titoli di accesso tradizionali con l'inoltro – preferibilmente via PEC – da parte dell'utente di scansione leggibile ante-retro del titolo di accesso da annullare.

Con tutta evidenza il problema non si pone, invece, per il biglietto di tipo digitale.

10. Le richieste di rimborso di cui all'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18 si riferiscono anche ai ratei degli abbonamenti relativi ad eventi non più svoltisi?

Nel caso in cui il titolo di accesso consista in un abbonamento a data fissa, l'acquirente avrà diritto a richiedere il rimborso dei ratei non goduti. Il voucher avrà valore economico pari al lordo attribuibile ai suddetti ratei non goduti.

Nel caso in cui il titolo di accesso consista in un abbonamento a data libera con ingressi ancora disponibili, l'eventuale rimborso tramite voucher dipenderà dalla scadenza della validità dell'abbonamento stesso, ovvero:

- se l'abbonamento ha come termine massimo di utilizzo una data ricadente nel periodo indicato dal DL 17/3/2020 n. 18 (8/3/2020 – 3/4/2020, salvo proroghe), si potrà richiedere il rimborso per la quota parte degli ingressi non fruiti, non avendo, per l'appunto, lo spettatore la possibilità di fruirne in date future. Il voucher in tal caso avrà valore economico pari al lordo delle quote degli ingressi disponibili.

- viceversa, se l'abbonamento reca come scadenza una data futura successiva al periodo suddetto, il rimborso non sarà dovuto, stante la possibilità per lo spettatore di poterne fruire in altra data successiva al periodo di blocco disposto dal DL 18/2020.

Si segnala, tuttavia, che a differenza dei biglietti per i quali il momento impositivo è la data dell'evento, per gli abbonamenti il momento impositivo è il pagamento del corrispettivo⁵: in altri termini il soggetto passivo ha già assolto l'IVA connessa.

In tali casi, il voucher che verrà rilasciato dovrà portare anche l'informazione che trattasi di rateo abbonamento rimborsato e, pertanto, all'utilizzo dello stesso dovrà rilasciarsi un biglietto con "IVA preassolta".

11. Qual è il limite di tempo per chiedere il rimborso e per ottenere il voucher?

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 18/2020, quindi le istanze dovranno essere presentate a partire dal 17/03/2020 ed entro il 16/04/2020.

Dopodiché il venditore/organizzatore invierà, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, un voucher di pari importo al titolo di accesso, utilizzabile entro un anno dalla sua emissione.

12. Decorso i 30 giorni previsti dall'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18 si perde il diritto a richiedere il rimborso tramite voucher?

Sì, salvo ulteriori proroghe se verranno definite da successivi provvedimenti legislativi.

13. Quali devono essere le caratteristiche e quale valore deve avere il voucher previsto dall'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18?

Il valore del voucher sarà pari a quello indicato dal titolo di accesso cui si riferisce (in altri termini il valore facciale del biglietto). Non potrà comprendere invece le ulteriori somme pagate dall'acquirente ai titolari di sistema/box office per i servizi d'intermediazione nell'acquisto dei titoli e recapito dei biglietti, ossia delle commissioni che, a fronte di un servizio reso e certificato fiscalmente a parte rispetto al titolo di accesso, comunque non sarebbero ripetibili.

Anche in questa fase non vengono specificate le modalità di recapito del voucher al soggetto creditore, per cui sarà facoltà dell'organizzatore provvedere autonomamente a detto invio o procedere per il tramite del titolare di sistema (ove terzo rispetto all'organizzatore) in base ad accordi di natura privatistica che gli stessi vorranno stipulare.

Il voucher dovrà comunque riportare i seguenti elementi essenziali:

- Data di emissione;
- Data di scadenza;
- Importo del credito;
- Organizzatore;
- Un codice particolare/di controllo/numero progressivo;

⁵ Art. 74 quater, comma 1, DPR 633/72

- Dicitura che specifichi che il credito può essere speso unicamente per eventi organizzati dall'organizzatore riportato sullo stesso, indipendentemente dai canali di vendita previsti (es. terzi titolari di sistema);
- La chiara indicazione che il voucher **non dà diritto all'accesso nei luoghi dello spettacolo** essendo necessario, invece, il possesso di regolare titolo di accesso.

14. Il voucher deve essere utilizzato una sola volta?

Non necessariamente: esaurirà la sua validità ad assorbimento del credito ivi indicato. Pertanto, potrà essere valido per più acquisti anche in momenti diversi ovvero potrà essere a parziale pagamento di un evento a maggior prezzo d'ingresso.

In ogni caso è spendibile solo verso l'organizzatore che lo ha emesso.

15. Qual è il momento impositivo IVA dei voucher previsti dall'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18?

Il momento impositivo IVA sarà in genere correlato alla data dell'evento per il quale è stato acquistato il nuovo titolo di accesso con tutto o parte del valore del voucher.

Nel caso di voucher riferibile a ratei abbonamenti rimborsati, invece, il momento impositivo IVA si è già manifestato all'atto del pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 74 quater, comma 1, DPR 633/72.

In caso di inutilizzo o utilizzo parziale del voucher entro l'anno, il credito inutilizzato sarà fuori campo IVA per mancanza della controprestazione (cessione di denaro ex art. 2 DPR 633/72).

16. Quali adempimenti deve seguire l'organizzatore al termine dei 30 giorni previsti dall'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18 per l'emissione dei voucher?

Il DL in commento non prevede ulteriori adempimenti a carico degli organizzatori (a tal riguardo SIAE ha richiesto consulenza giuridica alla Agenzia delle Entrate): detti adempimenti saranno presumibilmente fissati successivamente da provvedimenti della stessa Agenzia finalizzati al monitoraggio dei voucher emessi con le relative date di emissione e di scadenza e, successivamente, del riscatto degli stessi. Ciò similmente a quanto previsto, ad esempio, dalla Risoluzione n. 86/E/2016 in relazione ai biglietti "Open" per i parchi da divertimento che prevede una rendicontazione di tali titoli da trasmettere a SIAE a scadenze prefissate.

Quanto sopra anche al fine di evitare constatazioni di irregolare certificazione dei corrispettivi nel caso venisse accertata, alla data di svolgimento del nuovo evento, l'emissione di titoli di accesso a fronte dell'esibizione di voucher non riferentesi alla previsione dell'art. 88 in commento: va, infatti, sottolineato che, salvo la fattispecie introdotta dal citato articolo, i cd voucher non sono mai utilizzabili nell'ambito dello spettacolo e dell'intrattenimento (risoluzione n. 88/2001 dell'Agenzia delle Entrate).

17. In generale quali procedure devo rispettare per l'annullamento dei biglietti?

L'art. 7, c. 4 del DM 13/7/2000 prevede che il titolo di accesso annullato, se di tipo tradizionale, deve essere conservato integro in tutte le sue parti a cura dei titolari di sistema.

Il successivo Provvedimento della AE n. 223774/2019 del 27/6/2019 (CAPO IV, punto 7.2) aggiunge che “ *la conservazione del titolo annullato può essere effettuata anche mediante strumenti informatici, secondo la normativa in vigore in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili.*”

18. In generale quali termini devo rispettare per l'annullamento dei biglietti in caso di evento non più svolto?

In caso di annullamento dell'evento, l'art. 7, c. 3 del DM 13/7/2000 prevede la possibilità di annullamento dei relativi titoli di accesso entro i termini di versamento delle imposte, quindi oltre il termine ordinario dei 5 giorni lavorativi dalla data dell'evento (si considerino comunque i termini di sospensione degli adempimenti tributari previsti dall'art. 62, c. 1 del DL 18/2020); in relazione ai titoli non rimborsati e quindi non annullati andrà invece versata l'IVA (v. anche sospensione versamenti tributari ex art. 62, cc. 2, 3 e 4 suddetto).